



VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 20 GENNAIO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, il Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa dell'Avv. Giuseppe Maccaroni, stimato Avvocato e persona di eccelse qualità, amato papà dei Colleghi (omissis).

Il Consiglio si unisce al cordoglio dei Colleghi porgendo alla famiglia le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 10 Gennaio 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società "STUDIO LEGALE FARANDA CRUPI DELL'ALPI Società tra Avvocati a responsabilità limitata", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- ritenuta, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'esonero della Società dal pagamento del contributo annuale di iscrizione di cui alla delibera consiliare del 14 Febbraio 2019, essendo contestualmente soci, titolari di diritti su azioni e quote ed Amministratori della Società esclusivamente Avvocati iscritti nell'Albo forense custodito da questo Consiglio;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale, nonché la restituzione del contributo annuale già versato.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. E' delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Roberto Reali (che si distribuisce), pervenuta in data 14 gennaio 2022, che, in occasione

dell'apertura dell'Anno giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, trasmette la relazione illustrativa e programmatica sull'amministrazione della giustizia e comunica che eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro il 14 febbraio 2022.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Presidente ff del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 14 gennaio 2022, (che si distribuisce) con la quale trasmette il Programma di gestione dei procedimenti - art. 37 dl 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 e comunica che eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro il 21 gennaio 2022.

Il Consiglio delega i Consiglieri Mobrici e Cerè a fornire eventuali osservazioni. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di Roma, settore civile, il 13 gennaio 2022 (che si distribuisce), con la quale trasmette il Programma di gestione dei procedimenti civili - art. 37 dl 98/2011 e comunica che eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro il 31 gennaio prossimo.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Voltaggio a fornire eventuali osservazioni. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 19 gennaio 2022 dall'Avv. (omissis), iscritta all'Ordine capitolino, in merito alla trattazione delle udienze, considerata la nota situazione epidemiologica.

Il Presidente Galletti informa che la Collega (omissis), regolarmente costituita in un procedimento dinanzi al Tribunale Civile di (omissis) e con udienza fissata per il 18 gennaio 2022, depositava telematicamente istanza di trattazione scritta e contestuale richiesta di differimento. L'Avv. (omissis), in mancanza di riscontro alla nota, considerava certa la trattazione dell'udienza "in presenza". In data 15 gennaio 2022, risultava positiva al Covid-19. Comunicata l'oggettiva impossibilità a comparire, con trasmissione del referto del tampone alla cancelleria del GOP e ricezione andata a buon fine, chiedeva il rinvio dell'udienza. Il 18 gennaio 2022 il GOP, considerata tardiva l'istanza di trattazione scritta, dava atto nel verbale d'udienza che nessuno compariva per la parte assistita dell'Avvocato (omissis), rinviando l'udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

Il Consigliere Celletti chiede se si possa adottare una delibera con la quale si sensibilizza la magistratura a ritenere legittimo impedimento il Covid.

Il Presidente ed altri Consiglieri precisano che tale malattia è già riconosciuta come legittimo impedimento.

Il Consiglio, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata considerazione dell'impedimento tempestivamente comunicato, sollecita il Presidente del Tribunale competente per il riesame complessivo della vicenda.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ai fini della redazione della «Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (art. 294 D.P.R. 30 maggio 2002)», ha effettuato la seguente rilevazione statistica.

ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESENTATE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA NELL'ANNO 2021

1) Procedimenti avanti la Corte Suprema di Cassazione

- cittadini italiani: 104 - ammesse: 45, non ammesse: 58, pendenti al 31/12/2021: 1

- cittadini stranieri: 318 - ammesse: 249, non ammesse: 62, pendenti al 31/12/2021: 7

Totale istanze iscritte: 422 - ammesse: 294, non ammesse: 120, pendenti al 31/12/2021: 8

2) Procedimenti avanti la Corte di Appello di Roma

- cittadini italiani: 615 - ammesse: 351, non ammesse: 229, pendenti al 31/12/2021: 35

- cittadini stranieri: 222 - ammesse: 133, non ammesse: 75, pendenti al 31/12/2021: 14

Totale istanze iscritte: 837 - ammesse: 484, non ammesse: 304, pendenti al 31/12/2021: 49

3) Procedimenti avanti il Tribunale Ordinario di Roma

- cittadini italiani: 2937 - ammesse: 1721, non ammesse: 1109, pendenti al 31/12/2021: 107

- cittadini stranieri: 3056 - ammesse: 2343, non ammesse: 579, pendenti al 31/12/2021: 134

Totale istanze iscritte: 5993 - ammesse: 4064, non ammesse: 1688, pendenti al 31/12/2021: 241

4) Procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma

- cittadini italiani: 1409 - ammesse: 1172, non ammesse: 175, pendenti al 31/12/2021: 62

- cittadini stranieri: 453 - ammesse: 304, non ammesse: 128, pendenti al 31/12/2021: 21

Totale istanze iscritte: 1862 - ammesse: 1476, non ammesse: 303, pendenti al 31/12/2021: 83

5) Procedimenti avanti l'Ufficio del Giudice di Pace

- cittadini italiani: 158 - ammesse: 97, non ammesse: 56, pendenti al 31/12/2021: 5

- cittadini stranieri: 46 - ammesse: 32, non ammesse: 14, pendenti al 31/12/2021: 0

Totale istanze iscritte: 204 - ammesse: 129, non ammesse: 70, pendenti al 31/12/2021: 5

6) Procedimenti avanti la Corte dei Conti

- cittadini italiani: 5 - ammesse: 2, non ammesse: 3, pendenti al 31/12/2021: 0

- cittadini stranieri: 0 - ammesse: 0, non ammesse: 0, pendenti al 31/12/2021: 0

Totale istanze iscritte: 5 - ammesse: 2, non ammesse: 3, pendenti al 31/12/2021: 0

7) Procedimenti avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Nessuna istanza iscritta

8) Procedimenti avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche

Nessuna istanza iscritta

9) Procedimenti avanti il Commissario Per La Liquidazione Degli Usi Civici Di Lazio, Toscana E Umbria

Nessuna istanza iscritta

RIEPILOGO

- cittadini italiani: 5228 - ammesse: 3388, non ammesse: 1630, pendenti al 31/12/2021: 210

- cittadini stranieri: 4095 - ammesse: 3061, non ammesse: 858, pendenti al 31/12/2021: 176

Totale istanze iscritte: 9323 - ammesse: 6449, non ammesse: 2488, pendenti al 31/12/2021: 386

Il Consiglio

approva e manda all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all'invio della presente delibera alle competenti Autorità Giudiziarie, disponendone la pubblicazione sul sito e la diffusione mediante i canali di comunicazione istituzionali.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta di valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale nell'anno 2021 pervenuta dall'Organismo Indipendente di Valutazione presso il Ministero della Giustizia in data 19 gennaio 2022, relativa alla Procura Generale di Roma con scadenza al 14 febbraio 2022.

Il Consiglio delega per un approfondimento istruttorio il Consigliere Mobrici.

Delibera, inoltre, che l'invio all'O.I.V. del modulo compilato sia effettuato dalla Segreteria dell'Ordine.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma pervenuta in data 18 gennaio 2022 con la quale inoltra gli aggiornamenti introdotti con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, in vigore dal 1° gennaio 2022 relativamente all'impiego dei vice procuratori onorari già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che, come deliberato nella scorsa adunanza, si è provveduto alla verifica di quanto disposto dall'art. 19 co. 2 d.lgs.81/2015 constatando che, secondo il parere del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio (omissis), il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte di una persona che ha già avuto un rapporto a termine con l'Amministrazione azzererebbe la durata del contratto precedente al fine del computo massimo dei trentasei mesi; tale tesi è stata ribadita anche dal parere richiesto allo Studio Legale dell'Avv. (omissis), esperto di diritto del lavoro.

Tutto ciò premesso, invita il Consiglio a deliberare l'assunzione dei quattro candidati risultati idonei alle selezioni svolte in data 22 dicembre 2021, ovvero i candidati: (omissis).

con contratto a tempo determinato a sei mesi con decorrenza (omissis).

Il Consiglio delibera l'assunzione e autorizza il Presidente Galletti a firmare i relativi contratti che saranno all'uopo predisposti dal Dipartimento Amministrazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che è giunta la richiesta al Consiglio di stipulare l'abbonamento annuale digitale al quotidiano (omissis). Il Consigliere Tesoriere ne rende doverosa comunicazione al Consiglio, esprimendo la propria personale contrarietà.

Il Presidente evidenzia come da qualche tempo (omissis) conceda molto opportunamente spazi adeguati agli Ordini per fare sentire la voce dell'Avvocatura impegnata nei territori e ciò costituisce un apprezzato cambio di passo editoriale rispetto a precedenti esperienze.

Il Consiglio ritiene allo stato di non sostenere la spesa, riservando ad ogni Consigliere così come ad ogni iscritto di valutare l'opportunità di provvedere autonomamente.

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Approvazione del verbale n. 2 dell'adunanza del 13 gennaio 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, astenuti il Consigliere Celletti ed Addressi, quest'ultima in quanto assente, approva il verbale n. 2 dell'adunanza del 13 gennaio 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, oggi assente, riferisce che in data 12 gennaio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis) la sanzione (omissis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, oggi assente, riferisce che in data 11 gennaio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione (omissis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto, rinviando ogni decisione dopo la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce che in data 30 dicembre 2021 è pervenuta la notifica del ricorso ex art. 36, comma 7 Legge n. 247/2021 (che si distribuisce) presentato alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dall'Avv. (omissis) difensore dell'Avv. (omissis) per la Cassazione della sentenza n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense, che ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con cui è stata comminata la sanzione (omissis) a carico dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Cerè ritiene sia opportuno nominare un difensore per costituirsi nel

procedimento dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte avverso l'impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

Il Presidente Galletti propone di officiare della difesa gli Avvocati (omissis) i quali hanno particolare competenza in materia deontologica ed ordinamentale ed hanno già offerto assistenza al Consiglio

Il Consiglio approva la proposta del Presidente e lo autorizza a conferire il mandato, sia congiuntamente e sia disgiuntamente, agli Avvocati (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 83)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 8)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 10)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 52)

(omissis)

Iscrizioni con Abilitazione (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n.8)

(omissis)

Abilitazioni (n. 12)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5)

(omissis)

Compiute pratiche (n.12)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 88)

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Conti, oggi assente, unitamente alla Commissione di Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Processo mediatico e presunzione d’innocenza”, che si svolgerà il 14 febbraio 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e coordina: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Penale).

Moderà: Avv. Prof. Francesco Mazza (Docente a Contratto Diritto Penale presso Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale – Componente Commissione Diritto Penale).

Relatori: Prof. Antonietta Maria Lucia Di Bitonto (Associato Procedura Penale presso Università degli Studi di Camerino – Docente presso LUISS Guido Carli), On.le Enrico Costa (Deputato della Repubblica), Avv. Giusi Ferro (Componente Commissione Diritto penale), Avv. Carlo Melzi d’Eril (Foro di Milano – Fondatore Rivista “MediaLaws”), Dott.ssa Giulia Merlo (Giornalista presso il “Domani”), Cons. Eugenio Albamonte (Sostituto Procuratore presso Tribunale Ordinario di Roma).

Domande/Interventi Programmati di: Avv. Antonella Follieri (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Giovanni Passalacqua (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Diamante Ceci (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Andrea De Lia (Componente Commissione Diritto Penale).

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 di (n.307) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.90) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza,

inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio, come da elenco allegato al presente verbale (all. n. 2).

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Caiafa, comunica che si è concluso il Corso, patrocinato dal Consiglio, abilitante per *Esperti negoziatori per le soluzioni delle crisi di imprese* al fine dell'inserimento nell'elenco dei professionisti indipendenti, dal quale attingere per la nomina, in relazione all'istituto previsto e disciplinato dal d.lgs. 118/2021 convertito con la legge 21 ottobre 2021, n. 147, integrata con la legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Al Corso hanno partecipato 170 Colleghi, rimasti entusiasti per l'impegno profuso dai Docenti, al fine dell'approfondimento dei temi previsti nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2021, e per il costo di Euro (omissis).

Il Consigliere Celletti chiede di sapere se è previsto un esame finale. Il Consigliere Caiafa precisa che al superamento delle 55 ore, sono state poste domande multiple, mediante l'utilizzo di una piattaforma. Assicura che è stata attuata una verifica molto seria e che il Corso ha previsto il ricorso a docenti di elevato profilo, donde il gradimento e l'apprezzamento unanime dei partecipanti.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli chiedono che il Consiglio ed, in particolare, la Presidenza di questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma intervenga per rimuovere le indebite ed illegittime limitazioni che i colleghi stanno subendo in ambito penale in conseguenza dell'applicazione dal giorno 17 gennaio 2022 dei decreti emessi:

- il 10 gennaio 2022, con decreto numero 4/2022, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Dottor (omissis), nella sua qualità di capo dell'Ufficio e di responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, indirizzato al Magistrato Segretario generale della Procura generale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto e ai Dirigenti Amministrativi della Procura Generale di Roma nonché, per conoscenza, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, "*per agevolare la tempestiva attuazione delle prescrizioni legislative*" introdotte con D.L. n. 1/2022, ha disposto che "*i delegati dal Procuratore Generale (Segretario Generale e Procuratori della Repubblica) estenderanno, con effetto immediato, i controlli di cui al precedente punto 3 (possesso del Green Pass base) a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 4, del d.l. n. 52 del 2021, come modificato dall'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) del d.l. n. 1 del 2022*", fermo restando il termine del 15 febbraio 2022 per l'esibizione del Green Pass rafforzato per gli ultracinquantenni.";
- il 14 gennaio 2022, con decreto n. 170/2022, dal Procuratore della Repubblica Aggiunto delegato alla Sicurezza presso il Tribunale di Roma, Dottoressa (omissis), aderendo al decreto del suo omologo presso la Procura Generale della Corte di appello, finalizzato alla gestione delle modalità di controllo del Green Pass all'ingresso della Città Giudiziaria di piazzale Clodio ad opera degli Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio, e al pari di quanto stabilito

con il decreto in premessa, ha dichiarato la “*decorrenza immediata*” del provvedimento. Precisa il decreto del Procuratore Aggiunto che l’adozione è seguita alle “*opportune interlocuzioni con la Presidenza del Tribunale, con le rappresentanze dell’Avvocatura e con i vertici delle articolazioni della Polizia Penitenziaria*”.

Sono questi avvenimenti, seguenti alla decretazione del DL 1/2022, e le interpretazioni date ad essere preoccupanti segnalando una pericolosa deriva ed una predisposizione ad un’obbedienza inaudita nel panorama culturale italiano ed, ancor più, in un ambito come quello giuridico, dove ogni passo dovrebbe essere ragionato e verificato nei tempi e nei modi.

Riguardo allo stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva quale premessa dell’intervento normativo in contestazione, cominciamo con il dire che, nel passaggio della premessa del D.L. 1/2022 si legge: “*Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni ed a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell’istruzione superiore.*”; ciò vale a dire che, nelle premesse del D.L. medesimo, prima fonte che va letta, l’AMBITO GIUDIZIARIO non è tra i “*settori particolarmente esposti*”, nell’attuale “*contesto di rischio*” nello “*stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva*”.

Ne consegue che, in punto di effettività della sussistenza di “*condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali*”, è probabilmente per questo che il D.P.R. 1/22 all’art. 1 pone addirittura un obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (in palese in violazione del combinato disposto degli artt. 3, 32 Cost.) ma si limita a prescrivere art. 3, “*Estensione dell’impiego delle Certificazioni Verdi COVID-19*”, l’obbligo di esibizione del “*solo*” Green Pass per l’ingresso negli Uffici Giudiziari, intervenendo, con i soliti incomprensibili make-up legislativi sull’art. 9-sexies di altro decreto, aggiungendo i “*difensori*” nel novero degli obbligati e continuando a tenere esenti i soli “*testimoni*” e “*parti del processo*”.

È sempre in quest’ambito, al co. II, lett. B, n. 3, che, dopo aver esteso l’obbligo di esibizione del Green Pass ai colloqui visivi carcerari viene aggiunto, con la solita tecnica, dopo il comma 8 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, un comma 8-bis che prevede: “*L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.*”. Qui occorre soffermarsi, anche per valutare la regolamentazione attualmente vigente.

Come detto, le premesse del D.L. non annoverano l’AMBITO GIUDIZIARIO tra quelli a elevato rischio, mentre il D.L. introduce il mero obbligo di esibizione del Green Pass all’ingresso da vaccinazione o da tampone, per evitare che chi si è vaccinato, e si presuma sano, e parimenti chi non ha adempiuto, abbiano accesso al Tribunale solo previa verifica dell’assenza attuale di contagio da COVID SARS 19 mediante vaccino, guarigione o tampone.

Corretto, comprensibile, sebbene la sanzione che impone al Giudice di non poter considerare l’assenza “*impossibilità di comparire per legittimo impedimento*” ponga diverse problematiche di

carattere costituzionale di non poco rilievo di violazione del Diritto di Difesa di cui bisognerebbe occuparsi.

Il decreto del Procuratore Generale puntualizza che *“in caso di soggetto che dovesse risultare non in regola con gli obblighi di legge, i preposti al controllo dovranno vietare l'accesso alla struttura o la permanenza in essa se la persona già vi abbia fatto ingresso”*, aggiungendo che *“il presente provvedimento avrà efficacia immediata”*. Il provvedimento dà atto che le linee di indirizzo *“sono state preventivamente partecipate all'avvocatura istituzionale e associata”*, senza meglio definire quali soggetti siano stati coinvolti e sulla scorta di quale mandato di rappresentanza.

Ebbene, entrambi i decreti numero 4/2022 del Procuratore Generale della Repubblica e numero 170/2022 del Procuratore Aggiunto delegato alla sicurezza sono palesemente illegittimi e gravemente lesivi del diritto di difesa oltre che della libertà degli Avvocati.

In primo luogo perché, per espresso dettato di legge, gli Avvocati dovranno essere tenuti alla esibizione della Certificazione Verde soltanto a partire dal giorno 1 febbraio 2022 e nulla spiega il motivo per cui tale termine sia stato anticipato. L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2022, dopo aver elencato i soggetti destinatari delle nuove disposizioni, includendo anche gli Avvocati, precisa infatti i tempi di decorrenza dell'efficacia delle stesse e al co. «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal giorno 1 febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli Uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4».

Essendo chiara la lettera del testo legislativo, risulta evidente come i decreti emanati dai Rappresentanti della Procura Generale e della Procura Ordinaria della Repubblica si pongano in evidente violazione di legge, pretendendo di modificare mediante regolamento il dettato di una fonte normativa, il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2022, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2022, pretendendo la sua osservanza da parte di soggetti, gli Avvocati, che non si pongono in alcun rapporto di dipendenza con gli Uffici di Procura.

Gli infaticabili esecutori della volontà dell'esecutivo si mostrano più realisti del Re. A nulla rileva la partecipazione a tale ordito di non meglio specificati *“rappresentanti”* dell'Avvocatura, i quali, piuttosto, dovranno essere ritenuti responsabili sotto il duplice profilo deontologico e penale, avendo prestato collaborazione alla adozione di un provvedimento che contiene l'espressa minaccia di impedire l'esercizio della funzione difensiva costituzionalmente prevista e tutelata in caso di mancata esibizione della Certificazione Verde prima che il provvedimento dispieghi i suoi effetti. La minaccia rende ancor più grave e pregiudizievole la coercizione che si vuole perseguire, considerando che la mancata esibizione del green pass base, per espressa disposizione di legge,

non potrà essere fatta valere quale legittimo impedimento a comparire per l'Avvocato che non si conformerà. Anticipare gli effetti di tale imposizione e con essa delle conseguenze sul piano processuale alla data del 14 gennaio configura un esercizio indebito di un potere rimesso espressamente dal decreto legge al D.P.C.M. non intervenuto sul punto e altresì integra una feroce forma di violenza privata, costringendo l'Avvocato a rinunciare all'esercizio del diritto dovere di difendere il proprio assistito, nonché all'obbligo di prestare fedelmente il patrocinio di cui è stato investito, arrivando finanche a rispondere penalmente dell'eventuale rifiuto di prestarlo, art. 105 c.p..

Costringere "anticipatamente" il difensore, rispetto al termine voluto dal legislatore, al possesso ed all'esibizione del certificato verde per avere accesso agli Uffici giudiziari, minacciandone l'allontanamento fisico ad opera di forze di polizia e la sua segnalazione all'autorità amministrativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, già stigmatizzabile per come concepito nel decreto legge di provenienza governativa, stante la manifesta irragionevolezza della mancata previsione del medesimo obbligo per l'imputato che siede accanto al difensore, configura senza meno il reato di violenza privata, previsto e punito dall'art. 610 del c.p., e quello di interruzione del servizio giudiziario pubblico, rilevante ai sensi dell'art. 340 c.p.

I Regolamenti emanati fanno emergere un'altra problematica rilevante che invece appare poco considerata che è quella relativa a chi possa controllare in ambito giudiziario la Certificazione COVID-19. Chiunque intenda procedere alla stesura di un regolamento attuativo della verifica del c.d. «green pass» (nonché dei certificati equipollenti ex art. 3, co. VIII del Regolamento UE 953-2021, punto 3), deve almeno rispettare la Costituzione ed ogni regolamento UE, fino a prova contraria norma sopraordinata, tra cui il numero 679 del 2016 (anche noto come GDPR) relativo alla Privacy.

Solo un responsabile del trattamento dati ha titolo per lecitamente trattare i dati sensibili di una persona. Questi deve essere espressamente nominato dal Titolare del trattamento (Ministero della Salute) e deve osservare le seguenti disposizioni:

- art. 29 GDPR - il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e che abbia accesso ai dati personali, deve essere istruito dal titolare del trattamento;
 - art. 32 GDPR, paragrafo 4 - chiunque agisca sotto l'autorità del titolare e abbia accesso ai dati personali, non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento;
 - art. 39 GDPR - Il Data Protection Officer deve curare la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo;
- Ergo, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve:
- essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati (Ministero della Salute);
 - avere assolto all'obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR;
 - rilasciare l'informativa relativa al «quadro di fiducia» all'interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando:
 - A. i soggetti deputati al controllo delle certificazioni;
 - B. le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle Certificazioni (art.9 D.L. 52).

Nel dettaglio, deve fornire in forma scritta, concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

- l'informativa ex art. 12, avente il contenuto previsto dagli artt. 13 e 14, nonché le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e art.34 del GDPR (regolamento UE 2016/679) relative al trattamento dei dati;
- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- il periodo di conservazione dei dati personali;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In conclusione, la verifica del GP non è nelle competenze delle Forze dell'Ordine (neanche dei NAS), né delle ASL, né dei datori di lavoro e tanto meno dei ristoratori, trasportatori, medici, bidelli o altre figure e, chi intenda esigere da me l'esibizione del Green Pass, viola una serie di norme che forse nemmeno conosce e che non sa di violare. Chi affida tali mansioni in questi termini le affida in modo illegittimo. Non basta un decreto-legge: l'ordinamento giuridico è un insieme di norme che devono funzionare in maniera armonica; i regolamenti UE sono norme di ordine superiore e quindi non possono essere derogati da una legge interna di rango inferiore. Non si può parlare di rispetto collettivo violando le leggi ed imponendo la minacciata costrizione a mostrare i dati sanitari personali.

Peraltro nei Regolamenti già si prevede, ancora sulla base di un'ulteriore errata lettura della norma, *“il termine del 15 febbraio 2022 per l'esibizione del Green Pass rafforzato per gli ultracinquantenni”*, alla cui mancata ottemperanza, nelle intenzioni del sottoscrittore dei regolamenti, scatterà l'esclusione del professionista dal Tribunale. Questa conseguenza non appare neppure nelle intenzioni del legislatore e deriva da un errato accostamento tra la previsione relativa ai lavoratori per l'accesso *“ai luoghi di lavoro”* e la realtà degli Avvocati.

Nonostante forse i sommessi desideri di qualcuno, gli Avvocati non sono *“lavoratori dipendenti”* ma *“liberi professionisti”*; si recano in Tribunale perché è uno dei luoghi in cui prestano la loro *“prestazione professionale”* ma non hanno come *“sede di lavoro”* il Tribunale; non essendo *“dipendenti”* del Tribunale, non possono essere sanzionati dai vertici delle Procura e dei Tribunali o Corti che dir si voglia che non sono – e non debbono essere - *“datori di lavoro”*. Non siamo insomma lavoratori dipendenti e simili limitazioni possono tutt'al più applicarsi a quei *“legali”* che lavorano per banche, assicurazioni, consorzi, salvo laddove ci si trovi ad esercitare in ambito giudiziario.

Quello perpetrato è un attacco incivile alla funzione giudiziaria dell'Avvocato.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. (omissis) al riguardo ha correttamente affermato che *“Comunque la si pensi su vaccini, contagi, varianti e tamponi, non si può sentire una legge che sostanzialmente dice “il legittimo impedimento non vale come legittimo impedimento”. È successo in passato con una poco gloriosa sentenza della Cassazione, ma lì il tema era l'abuso del diritto. Qui invece parliamo di “esercizio” di un diritto. E il problema non è come sostituire il difensore senza Green Pass. Il problema, ben più grave perché va alla radice dell'art. 24 della Costituzione, è privare il cittadino del diritto di scegliersi l'avvocato”*. Ora, ha continuato *“testimoni e parti continuano a essere esenti, mentre gli avvocati no e si decide di continuare a fare i processi ma sacrificando qualcosa del diritto alla difesa” (...)* *“Sta emergendo una visione dell'avvocato che i più non vedono, perché impegnati nella battaglia ideologica pro e no vax, che è molto preoccupante proprio mentre le commissioni che stanno redigendo i decreti legislativi sulla riforma dei codici vogliono tradurre in norme le esperienze*

della pandemia, che suggeriscono una 'smaterializzazione' del processo con, per esempio, le udienze a distanza. Questa visione che sacrifica il diritto alla difesa è molto pericolosa." Concludendo: è "Sbagliato che il governo decida che non avere il pass non è legittimo impedimento" (...) "Il governo dice che non costituisce un legittimo impedimento non avere il green pass. In sostanza l'esecutivo invade il terreno del Giudice che ha sempre avuto il compito di svolgere valutazioni nel caso singolo sull'esistenza o meno dell'impedimento. Se anche ci fosse una motivazione ragionevole, mi viene in mente che quel giorno il legale non è riuscito a trovare un posto dove fare il tampone, il Giudice non può a priori dichiarare l'impedimento."

Dunque, "Fiat iustitia, ruat caelum", cioè "Sia fatta giustizia anche se cade il cielo", dicevano i latini, anche se al momento sembra maggiormente calzante il detto di Taiwan, suggerito dalla Collega (omissis) "Non puoi svegliare chi fa finta di dormire".

Ciò doverosamente premesso, questi Consiglieri chiedono che il Consiglio intervenga a sostegno dei propri Iscritti, tutti:

- chiedendo l'immediata sospensione delle attività di verifica del Green Pass negli uffici giudiziari in cui ciò sta avvenendo;
- diffidando gli emittenti regolamento ad uniformarsi alle normative di legge, prevedendo controlli attuati in maniera legittima da personale autorizzato;
- promuovendo un'interlocuzione istituzionale che evidenzi le errate interpretazioni del D.L. 1/2022 ed impedisca l'ulteriore scempio che si vuole consumare in danno dei Colleghi ultracinquantenni;

ferma la necessità di intervenire in difesa del diritto di difesa.

Il Consigliere Minghelli, a precisazione della propria comunicazione sopra integralmente riportata, riferisce che di recente (omissis) è intervenuta definendo "La scelta del governo italiano di introdurre il cosiddetto Super Green pass, certificazione virtuale imposta alla popolazione come strumento necessario per avere accesso a una vita normale" (...) "una forma di discriminazione", puntando il dito contro le scelte dell'esecutivo Draghi, chiedendo di riconsiderare la proroga dello stato di emergenza e concentrarsi sull'aumento dell'adesione volontaria al vaccino, senza ricorrere a imposizioni dall'alto. Parimenti, sul Green pass, ha affermato "che deve essere un dispositivo limitato nel tempo" perché l'intera popolazione possa godere dei suoi diritti fondamentali "senza discriminazioni".

E noi? Chi ha a cuore i Diritti fondamentali in uno stato dove gli intellettuali che si dicono progressisti inneggiano a restrizioni sempre più dure contro i non vaccinati e dove i giuristi, difensori del Diritto individuale del singolo cittadino e baluardo costituzionale, accedono all'assurdo concetto di realizzazione collettiva del Diritto, senza più interrogarsi se il connesso momentaneo sacrificio delle libertà che ne consegue sia giustificato, legittimo, bilanciato con gli altri diritti in gioco e effettivamente sorretto da problematiche attuali?

Già la Giunta dell'(omissis) ha esternato "riflessioni" incredibili sulle misure adottate dal Governo dichiarandosi sorpresa "che, di fronte a misure adottate con l'esplicito richiamo a quei presupposti eccezionali – quelli di natura sanitaria – siano proprio avvocati a porre, in termini del tutto impropri, il tema del diritto di difesa, in sostanza invocato come (fino ad oggi sconosciuto) limite esterno alla tutela della salute collettiva garantita dall'art. 32 della Costituzione." perché per poter porre il problema del diritto di difesa, secondo l'illustre associazione di (omissis), occorre negare "che sussistano nel Paese le condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali", perché "non è "concepibile" riconoscere la legittimità della premessa, cioè la sussistenza della eccezionale emergenza e "al tempo stesso opporre ad essa, con pretesa dunque immotivatamente derogatoria, il limite esterno del diritto di difesa." Parimenti non è legittimo porre liberamente in discussione le premesse dello stato di

eccezione “per revocare in dubbio la legittimità e la correttezza delle valutazioni operate”, visto che promanano dai soggetti “cui l’ordinamento affida le posizioni di garanzia in materia sanitaria” e che verso tali valutazioni non è giusto ventilare “in modo meramente agitato conflitti con l’esercizio del diritto di difesa fuori da ogni parametro di serietà argomentativa”.

Il decreto-legge oggi in questione, secondo la Giunta, pretende insomma dall’avvocato ciò che pretende da tutti e, per quel che riguarda l’eventuale obbligo vaccinale dell’avvocato ultracinquantenne, “il tema della legittimità è esattamente il medesimo che riguarda ogni altro cittadino, per esempio il medico di fiducia non vaccinato, rispetto al quale dovrebbe allora invocarsi la tutela del diritto costituzionale alla salute del paziente che a lui intenda affidarsi fiduciarmente.”. Basta dunque alla ricerca di “soluzioni derogatorie invocate con argomenti inconferenti con quella decisiva premessa, ed incoerenti con il sistema di principi costituzionali da decenni sedimentatosi nel nostro ordinamento giuridico.”.

Agli illustri (omissis) andrebbe innanzitutto fatto notare, a proposito di argomenti inconferenti, che, se si legge il decreto, al riguardo dello “stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva quale premessa dell’intervento normativo in contestazione”, nel passaggio della premessa del DL 1/2022 non si legge da nessuna parte di una estensione necessaria di “adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica” in ambito giudiziario; il nostro cioè non viene ritenuto tra i “settori particolarmente esposti”, nell’attuale “contesto di rischio” al “pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva” che riguarda invece, *expressis verbis*, “settori” definiti “particolarmente esposti, quali quello universitario e dell’istruzione superiore”.

Quindi, basterebbe la premessa del legislatore per affermare l’insussistenza di “condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali” in ambito giudiziario ed evidenziare la topica dei grandi penalisti delle camere... Ed anche la ragione per cui un DL che, all’art. 1, pone addirittura un obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati europei e stranieri se residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (come vedremo in violazione in generale del combinato disposto degli artt. 3, 32 Cost.), si limita a prescrivere art. 3, “Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19”, l’obbligo di esibizione del “solo” green pass base per l’ingresso negli Uffici Giudiziari, continuando peraltro a tenere esenti i soli “testimoni” e “parti del processo”.

Vergognosa è la sanzione che colpisce chi non lo mostra, prevista al comma 8-bis: “L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.”, anche qui superando il limite del legittimamente costituzionale nel silenzio dei grandi giuristi e degli illustri penalisti che ai tempi del Lodo Alfano, insieme alla Corte Costituzionale, si opposero a che il Giudice divenisse un mero notaio chiamato a registrare le ragioni di legittimo impedimento declinate dall’esecutivo, ma che oggi nulla dichiarano in merito ad una ipotesi di mancanza di green pass che determina un’assenza di legittimo impedimento che lede gravemente il diritto di difesa.

Anzi... Ci si attrezza per fornire un servizio di sostituzioni processuali con la stessa comprensione e sensibilità giuridica di chi attrezzasse un servizio di parrucchiere per persone in attesa di essere decapitate.

Le premesse del D.L. non annoverano l’AMBITO GIUDIZIARIO tra quelli a elevato rischio e portano all’introduzione del mero obbligo di esibizione del green pass all’ingresso da vaccinazione o da tampone, per evitare che chi ha adempiuto agli obblighi vaccinali, e si presuma sano, e parimenti chi non ha adempiuto abbiano accesso al Tribunale solo previa verifica dell’assenza di

contagio da COVID SARS 19. Ma la Magistratura ha inteso addirittura rilanciare, non si sa con quale ispirazione, con due regolamenti incredibili, quello della Procura Generale e di quella di Roma.

Si tratta di una regolamentazione preoccupante che dimostra una pericolosa deriva ed una fin troppo solerte obbedienza, inaudita nel panorama culturale italiano ed, ancor più, in un ambito come quello giuridico, dove ogni passo dovrebbe essere ragionato, bilanciato e verificato nei tempi e nei modi.

Solo il Presidente del COA di Milano, Avv. (omissis) al riguardo ha correttamente affermato che “Comunque la si pensi su vaccini, contagi, varianti e tamponi, non si può sentire una legge che sostanzialmente dice “il legittimo impedimento non vale come legittimo impedimento”. È successo in passato con una poco gloriosa sentenza della Cassazione, ma lì il tema era l’abuso del diritto.

Qui invece parliamo di “esercizio” di un diritto. E il problema non è come sostituire il difensore senza green pass. Il problema, ben più grave perché va alla radice dell’art. 24 della Costituzione, è privare il cittadino del diritto di scegliersi l’avvocato”.

L’intervento coglie nel segno, perché il paradosso cui sta portando la smania di controllo del COVID 19 porta oggi a sanzionare il soggetto portatore del Diritto alla difesa, che è l’assistito, quale conseguenza del fatto altrui, cioè del professionista che non si vaccina... È strabismo giuridico! Mio padre parlava di alcolismo... E ciò negando anche al Giudice il sacrosanto “diritto alla valutazione in concreto dell’eventuale sussistenza del Legittimo Impedimento” senza che quegli stessi ambienti della Magistratura e della Corte Costituzionale che tuonarono alla lesione di un diritto irrinunciabile del Giudice ai tempi del Lodo Alfano, quando si trattava di dire di no a Berlusconi, dicano no anche oggi.

L’apice dell’assurdo lo ha raggiunto la nota del Ministero di Giustizia che ha risposto al CNF e all’OCF sostenendo che l’interpretazione corretta del DL 1/2022 è quella data dai vertici delle Procure... Cioè l’interpretazione data da un’articolazione dello stato ad un testo legislativo non suo cui nessuno ha conferito il ruolo di interprete dovrebbe limitare le reazioni delle massime assise dell’Avvocatura e chiudere le recriminazioni ufficiali contro decreto e regolamenti? E i vertici dell’Avvocatura ammansiti, rimarranno a guardare?

I diritti inviolabili di difesa giudiziaria sono basati sul principio di uguaglianza, riconoscono a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizioni di parità e di essere giudicati da giudici imparziali ed in tale ambito, il diritto alla difesa è inviolabile ed universale, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico. Non è possibile limitarlo o eliderlo in alcun modo, nemmeno mediante procedimenti di revisione costituzionale che qui non sono stati nemmeno utilizzati. Non vedere il problema e proporre soluzioni alternative, definendo le ragioni di chi si oppone inconfidenti, significa non comprendere il problema, vederne l’aspetto più banale, significa abbandonare al proprio destino gli interessi dei colleghi rappresentati e, quel che è peggio, della Giustizia.

“Gli avvocati debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di consigliare e rappresentare i clienti” e la condizione di indipendenza di esponente di una professione liberale deve essere salvaguardata dagli Ordini forensi, oggi contro questi interventi che minacciano conseguenze negative sull’esercizio del diritto di difesa, disvelando una società illiberale che non ha vergogna a creare un’indebita pressione su un organo costituzionale, come neanche ai tempi del conflitto tra magistratura e politica si era avvertita, quando, invece, il rispetto della funzione professionale dell’avvocato dovrebbe essere una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica.

Per questo, tanto le “riflessioni” della Giunta (omissis) quanto il sostegno alle regolamentazioni delle Procure risultano inaccettabili, se accompagnate da un silenzio complice, perché basate su una erronea percezione dei diritti garantiti dalla Costituzione e sul loro bilanciamento in costanza dell'emergenza pandemica.

Ciò che appariva già afflittivo per una democrazia fondata “sul lavoro”, dovrebbe scandalizzare chi invece sembra non comprendere che l'obbligo di esibire la certificazione attestante l'avvenuto tampone antigenico da parte degli avvocati, per avere accesso alle aule di giustizia, rappresenta il preludio ad un obbligo che si vuole estendere in maniera assoluta, caricando degli oneri sanitari lo stesso utente, portando disagi enormi a un'altra area fondamentale costituzionalmente tutelata, ovvero quella della Giustizia. Dopo la Sanità, l'Ordine Pubblico e la Scuola, un altro pilastro tutelato dallo Statuto, vede minata la propria stabilità e la dignità di chi vi partecipa in modo diretto ed attivo. Le norme espresse dall'articolo 32 della Costituzione, come pure dall'articolo 16 della stessa Carta per quanto concerne la libertà di circolazione, non prevedono una azione generale preventiva, ma l'incidere dello Stato di fronte a specifici casi di conclamata infezione, ciò anche nella prospettiva preventiva, ponendo limiti determinati di fronte al caso concreto e limiti temporali alla sua applicazione.

Qui siamo invece di fronte ad una azione generalizzata giustificata da assunti teorici ed ipotesi vaghe, con norme coercitive in materia di contagio da SARS- COVID 19, che in maniera indiscriminata e discriminante, incidono gravemente sugli equilibri sociali e sulle sfere individuali, delle cui pregiudizievoli conseguenze si finge di non comprendere il contenuto, preferendo restare addormentati, abbandonando anche il diritto di difesa al corso già segnato per altri settori. Pur ammettendo la sussistenza dell'emergenza, occorre valutare quali principi costituzionali possano subire una compressione e in quale misura. Il fatto che per gli ingressi basti un tampone antigenico anche per i soggetti già vaccinati, comporta l'ammissione della inidoneità vaccinale a fronteggiare il fenomeno dei contagi negando alla radice il senso stesso della differenziazione sociale tra categorie di soggetti con o senza copertura da “vaccino”. Salvo non voler vedere... C'è un detto a Taiwan “non puoi svegliare chi fa finta di dormire“.

Di recente, il TAR per il Lazio ha annullato la circolare del Ministero della Salute del 26 aprile 2021, il provvedimento amministrativo che prevedeva il protocollo tristemente noto con il nome di “Tachipirina e vigile attesa” e che dava indicazioni ai medici di medicina generale di non utilizzare altri farmaci nei primi giorni di malattia.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso avanzato dagli avvocati (omissis) su mandato di diversi medici che hanno curato, sin dalle prime ore della diffusione del Sars Cov2, utilizzando farmaci di fatto proibiti dal Ministero. La circolare ministeriale annullata riprendeva le linee guida ufficiali promulgate dall'Agenzia italiana del farmaco. I giudici amministrativi hanno ritenuto che il protocollo ufficiale ha impedito di fatto ai medici di utilizzare le terapie da loro ritenute più efficaci ed idonee nella cura del Covid. Il protocollo “Tachipirina e vigile attesa”, insieme al divieto di utilizzo di altri farmaci indicati nella nota ministeriale (come cortisone, antibiotici e idrossiclorochina), è stato ritenuto in contrasto con la libertà di scienza medica, tipica dell'attività professionale del medico, e con il principio di appropriatezza della prescrizione medica, perché di fatto imponeva una scelta terapeutica vincolante che impediva ai medici di esercitare la loro professione con scienza e coscienza. Il Consiglio di Stato e l'ex maestro di sci hanno ribaltato tutto... Staremo a vedere... Forse prevarrà il buon senso... Se ciò non sarà, allora ha ragione chi sostiene che i tempi siano ormai maturi per la fine della Repubblica Costituzionale Italiana.

Il Consigliere Minghelli chiede infine che si voti sulle sue richieste.

Il Presidente precisa che, nell'ambito non vi è stata alcuna preventiva interlocuzione istituzionale circa i provvedimenti assunti dalla Procura Generale che sono stati partecipati e,

dunque, comunicati nel corso di una riunione, dove gli ha puntualmente sostenuto la linea interpretativa fatta propria in precedenza congiuntamente da CNF e OCF e che purtroppo è stata disapplicata dalle Procure Generali e dallo stesso Ministero; nell'unica occasione informale di incontro il Presidente ed il Vice Presidente della Camera Penale (omissis), si sono poi riservati ogni iniziativa, compresa l'impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa dei provvedimenti interpretativi del DL 1/2022.

Il Consigliere Voltaggio esprime il proprio ringraziamento al Presidente per la equilibrata, ma decisa attività di interlocuzione posta in essere in relazione all'obbligo di esibizione del super Green Pass per l'accesso agli Uffici, avuta con il Presidente degli Uffici Giudiziari.

Ritiene poi che, rimessa ogni eventuale attività di interpretazione del decreto, di denuncia e querela alla libera e legittima attività di Avvocati e associazioni, sia certo che il Consiglio continuerà a monitorare la regolarità degli accessi, ad intervenire in caso di disservizi e abusi, nonché ad insistere, proprio in considerazione dell'obbligo di intensificazione del Super Green pass, per una intensificazione anche delle udienze in presenza e degli accessi in cancelleria.

Il Consigliere Nesta si associa e fa presente che all'ingresso del Tribunale Civile tutto si svolge regolarmente con l'utilizzo di avanzata tecnologia e che ciò avviene dopo l'intervento tempestivo dell'Ordine, anche per gli accessi al Tribunale penale. Precisa che a questo punto, disciplinato l'ingresso, è opportuno sollecitare l'apertura di tutte le cancellerie a pieno regime.

Il Consigliere Mobrìci si associa alla comunicazione dei Consiglieri Galeani e Minghelli e riferisce che il 22 gennaio 2021 l'Assemblea Permanente del Consiglio di Europa ha votato la risoluzione 2361 che vieta di rendere obbligatoria la vaccinazione anti covid 19, ai punti 731/732/734 chiarisce aspetti fondamentali come quello che la vaccinazione non è obbligatoria, non ci possono essere pressioni alla vaccinazione, deve essere garantito che nessuno sia discriminato. Ritiene sia lesivo per tutti i cittadini e gli Avvocati non vedere applicare tale risoluzione e ciò incide anche sulla attività lavorativa/difensiva e soprattutto nel diritto penale, si violano diritti costituzionali e nelle sedi deputate si porteranno in puro diritto le eccezioni.

Il Consigliere Cesali richiama l'intervento del Consigliere Nesta e propone di partire dalla scorsa delibera consiliare, da lui stesso proposta, chiedendo l'invio alla Presidenza del Tribunale di una proposta urgente di riapertura degli uffici giudiziari.

Si interrompe la trattazione della presente comunicazione per esperire i giuramenti degli Avvocati.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Segue la trattazione della precedente comunicazione dei Consiglieri Minghelli e Galeani.

Il Consigliere Minghelli comunica che questa mattina, la Presidenza di quest'Ordine ha perso un'importante occasione per dimostrarsi a tutti i Colleghi, non intervenendo alla manifestazione in corso dinanzi al Palazzaccio e che non è il caso di ripetere gli errori.

Il Consigliere Gentile evidenzia che stamane ha partecipato alla manifestazione innanzi alla Corte di Cassazione e unitamente ai Consiglieri Nesta e Voltaggio ha rappresentato agli astanti la presenza e vicinanza del Consiglio. Ritiene pertanto che il Consiglio sia stato presente e

rappresentato, contestando ogni accusa al Presidente, a suo avviso inutilmente strumentale. Quanto al resto, relativamente alla comunicazione del Consigliere Minghelli, si associa al merito della stessa, ritenendo la predetta obbligatorietà dell'esibizione del green pass fortemente discriminatoria ed illegittima per le ragioni esposte.

Il Consigliere Lubrano porta massimo rispetto per la comunicazione dei Consiglieri Minghelli e Galeani ed afferma di aver scelto di contrastare la pandemia con il vaccino e non considera allo stesso modo le altre scelte che rispetta, ma che non condivide per ragioni personali. Si astiene da ogni ulteriore valutazione e votazione.

Il Consigliere Galeani precisa che una delegazione dei manifestanti dinanzi al Palazzaccio è stata ricevuta da alcuni magistrati della Cassazione che hanno riferito che avrebbero analizzato le ragioni poste dai dimostranti.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri che hanno partecipato alla manifestazione odierna mentre era impegnato in una delicata udienza di discussione dinanzi al Consiglio di Stato e, dunque, impossibilitato a presenziare alla manifestazione; per quanto occorra, riafferma la sua contrarietà alla circolare ministeriale interpretativa del DL 1/2022 ed ai provvedimenti assunti dalle Procure, ritenendo invece corretta la linea sostenuta congiuntamente da OCF e CNF.

Il Presidente riferisce poi di avere anche valutato l'opportunità di suggerire all'Ordine la proponibilità di un ricorso giurisdizionale amministrativo, ma quest'ultimo rappresenterebbe inevitabilmente interessi non omogenei ed addirittura opposti degli iscritti e, dunque, si giungerebbe ad una più che probabile dichiarazione di inammissibilità.

Il Presidente rappresenta, infine, che valuterà se aderire ai ricorsi che saranno posti in essere da parte di numerosi e validi colleghi amministrativisti che già se ne stanno occupando e, per completezza del dibattito, evidenzia che la Corte costituzionale, con comunicato del 15 dicembre scorso, ha annunciato la declaratoria di inammissibilità relativa a due giudizi per conflitti di attribuzioni sollevati da taluni parlamentari per contestare l'obbligo del green pass per accedere a Camera e Senato, ritenendo che non vi sia nessuna manifesta violazione delle prerogative parlamentari.

Il Presidente quindi, all'esito dell'articolato dibattito, pone in votazione quanto richiesto dai Consiglieri che hanno introdotto la comunicazione.

Il Consiglio sul punto 1 a maggioranza rigetta.

Il Consiglio sul punto 2, relativamente alla richiesta di inviare una diffida agli emittenti i regolamenti, a maggioranza rigetta.

Sul punto 3 il Consiglio approva all'unanimità con le specificazioni proposte del Presidente.

- I Consiglieri Voltaggio ed Agnino, Responsabile e Vice della Commissione di Diritto Tributario comunicano che su loro sollecitazione il Presidente Galletti ha inviato al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Dott. (omissis) una nota nella quale, preso atto della proroga del periodo emergenziale al 31 marzo p.v., si esprime l'auspicio e l'invito, compatibilmente con l'andamento della pandemia in corso e con il rispetto di tutte le precauzioni di carattere sanitario, a mantenere la trattazione delle udienze in presenza per fasce orarie relativamente alle udienze della Commissione. Analoga nota verrà inviata al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.

Il Consiglio prende atto.

Varie ed eventuali

Il Consigliere Addressi riferisce di avere effettuato le verifiche richieste relative al corso proposto dal (omissis), di aver conferito direttamente col Presidente (omissis), di aver visionato il

programma inviato e le sue integrazioni ed infine di aver appurato la presenza di Colleghi del nostro Foro e di Professori di Diritto della Navigazione quali relatori, alcuni dei quali hanno anche collaborato e collaborano con l'Ordine.

Il corso è stato accreditato dal CNF e verte in materia di sicurezza con focus formativo sui Periti e Consulenti tecnici di parte per la risoluzione di casi giudiziari in materia di trasporto aereo, marittimo e ferroviario.

Riferisce infine che nulla osta alla concessione del patrocinio richiesto.

Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio con delibera immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari:
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.